



Valerio Marchesini
NOTAIO

Repertorio n. 1435

Raccolta n. 743

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di maggio, alle ore diciotto e venti minuti

9 maggio 2025

In Assisi (PG), Viale Giovanni XXIII n. 2, presso il Centro Religioso di Accoglienza e Spiritualità Domus Laetitiaie -

Innanzitutto a me **Valerio Marchesini**, Notaio in Perugia ed iscritto al Collegio Notarile di Perugia

è presente

DESSI' GIUSEPPE nato a Caserta il 16 giugno 1968 (cod.fisc. DSS GPP 68H16 B963W), residente a Caserta, loc. Santa Barbara, Via Ernesto Moneta n. 3.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA PER GLI ORATORI E I CIRCOLI GIOVANILI APS ETS"** (di seguito anche **"Associazione"**), con sede in Brescia, Via Galileo Galilei n. 71, codice fiscale 80005870177, iscritta nel RUNTS in data 28 ottobre 2022, rep.n. 61593, nella sezione "Reti Associative" in forza di Decreto n. 289 del 28 ottobre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio Statale del RUNTS, nonché nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" in forza di Decreto della Provincia di Brescia, atto dirigenziale n. 3278/2022, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) modifiche statutarie, anche in conformità alla normativa del Terzo settore;

2) varie ed eventuali.

Mi chiede il componente di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dell'Associazione.

Aderendo alla richiesta do atto che il componente, eletto dall'assemblea ai sensi dell'art. 12.9 del vigente statuto sociale, presiede la riunione facendo constatare e dichiarando:

- che l'assemblea è stata convocata con avviso diramato ai sensi di statuto in data 3 aprile 2025;

- che la prima convocazione indetta per il giorno 8 maggio 2025 è andata deserta;

- che sono presenti 81 (ottantuno) su 113 (centotredici) delegati aventi diritto di voto, specificamente indicati nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale, omessane lettura per di-

Registrato a PERUGIA

in data 21/05/2025

al n. 12023

spesa datami dal comparente;

- che ai sensi di statuto l'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei delegati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

Accertata identità e legittimazione dei presenti, il Presidente, essendo integrati i quorum richiesti dal vigente statuto, dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria.

Prima di passare a trattare l'ordine del giorno il Presidente dà atto all'assemblea che è stata presentata una mozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Attuazione dello Statuto, avente ad oggetto il mancato rispetto del disposto dell'art. 43, comma terzo, dello statuto e quindi il mancato invio, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea, a tutti gli aventi diritto al voto del testo dello statuto con le modifiche da approvare e pertanto si chiede di rimandare la discussione sulle modifiche a successiva assemblea e procedere alla votazione solo delle modifiche strettamente necessarie per mantenere l'iscrizione al RUNTS.

Detta mozione, regolarmente presentata, viene allegata al presente verbale sotto la lettera **"B"**, previa lettura da me notaio datane all'assemblea.

A questo punto il Presidente precisa che:

- in data 12 luglio 2019 l'assemblea dell'Associazione ha adottato un nuovo testo statutario al fine di iscrivere l'Associazione nel RUNTS;

- l'Ufficio Statale del RUNTS nell'anno 2024 ha segnalato alcune criticità statutarie ed ha richiesto all'Associazione di apportare delle modifiche al fine di poter mantenere l'iscrizione presso il RUNTS, che sono quelle oggetto della presente assemblea.

Il Presidente apre la discussione sulla mozione e chiedono la parola:

- Don Paolo Padrini, che auspica di lavorare più uniti e quindi invita chi ha presentato la mozione a ritirarla, a votare solo le modifiche statutarie strettamente necessarie e trattare le altre modifiche in successiva assemblea;

- Valter Merli, il quale precisa che la mozione è stata presentata per vizio di forma, che non ha consentito di analizzare le modifiche da apportare allo statuto;

- Don Marco Fagotti, il quale invita a votare sulla mozione e in base all'esito proseguire o meno con la discussione sulle modifiche statutarie;

- Don Riccardo Pascolini, il quale invita ad aprir-

si al dialogo, la cui mancanza ha determinato l'attuale situazione, e quindi a guardare oltre la votazione sulla mozione.

Non essendoci altri interventi il Presidente mette al voto la mozione, la quale è respinta con il voto della maggioranza dell'assemblea per alzata di mano, con l'astensione di Eugeni Sergio e con il voto a favore di quanto previsto dalla mozione di Barilli Carlo Maria, Vallieri Carlotta, Manicardi Marco, Catellani Matteo, Gola Secondo, Mantellini Sergio, Ferretti Renzo, Merli Valter, Rebecchi Paola, Monelli Paolo, Chierici Fabio, Valzania Lorianò, Guerra Rita, Magrini Riccardo, Ferro Antonino, Maccari Mauro, Costa Carlo e Delucchi Sergio.

Respinta la mozione il Presidente dà atto che si procederà alla lettura e spiegazione delle modifiche, anche con l'assistenza del sottoscritto notaio, e quindi alla votazione sulle modifiche proposte a ogni singolo articolo o, nel caso di argomenti collegati, alla votazione sulla modifica di più articoli congiuntamente.

A questo punto il Presidente passa la parola al sottoscritto notaio che illustra le modifiche da apportare allo statuto, e precisamente:

***)** alla premessa dello statuto, ove viene: aggiunto alla denominazione l'acronimo "APS ETS", previsto che l'Associazione è una "rete associativa nazionale" e precisato che in data 28 ottobre 2022 è avvenuta l'iscrizione nel RUNTS nella apposita sezione "APS".

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità;

***)** all'art. 1:

- al primo comma viene ribadito che l'Associazione è iscritta nella sezione "reti associative" e in quella delle "associazioni di promozione sociale" del RUNTS,

- viene eliminato il secondo comma, con rinumerazione dei successivi commi,

- al quarto comma della nuova numerazione, viene modificato il numero civico della sede che è 71 e non 65

- viene aggiunto il quinto comma finale relativo alla disciplina di utilizzo del logo dell'Associazione.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità;

***)** all'art. 2, sesto comma, si fa riferimento al disposto normativo per l'individuazione del limite dei lavoratori impiegati nell'attività di volonta-

riato.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità;

*) al quinto comma dell'art. 5 viene specificato che possono essere soci dell'Associazione anche altre associazioni del terzo settore, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale socie.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità;

*) all'art. 6 viene rinumerato il terzo comma, che per refuso è indicato come secondo comma, e al medesimo terzo comma, relativo agli obblighi dei soci, viene aggiunta la lettera e) che prevede che i soci stessi non possono aderire ad altre associazioni di secondo o terzo livello, enti di promozione sportiva o altre reti associative senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale e le modalità con il quale questa autorizzazione potrà essere concessa.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dalla maggioranza dell'assemblea, con l'astensione di Maccari Mauro;

*) l'individuazione di attività diverse da quelle di interesse generale che possono essere svolte dall'Associazione nei limiti di legge, è attualmente di competenza dell'assemblea e viene proposto di attribuirle al Consiglio Nazionale e quindi con l'eliminazione della lettera g) dall'art. 13 e la modifica dell'art. 18, secondo comma, lettera a).

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità;

*) all'art. 15:

- al primo comma, viene eliminata la possibilità di deliberare mediante votazione per acclamazione,

- viene aggiunto un secondo comma che prevede che il voto avviene di regola per alzata di mano e controprova, con rinumerazione dei successivi commi,

- al vigente secondo comma 2 (terzo comma a seguito della rinumerazione) è previsto il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali e per argomenti che lo richiedano per la particolare natura; viene aggiunto che si potrà procedere per alzata di mano per la votazione delle cariche sociali quando vi sia un unico candidato o il 20% (venti per cento) dei delegati aventi diritto di voto lo richiedano.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità;

*) viene proposto che la durata del Consiglio Nazio-

nale e più in generale la durata degli organi sociali sia di cinque anni anziché degli attuali quattro, con conseguente modifica di tutti i riferimenti statutari e quindi dell'art. 11, terzo comma, dell'art. 13, primo comma lett. a), dell'art. 16, quarto comma, dell'art. 19, secondo comma, dell'art. 20, quinto comma, e dell'art. 28, primo comma (specificando che l'incarico è rinnovabile per non più di un quinquennio).

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dalla maggioranza dell'assemblea con l'astensione di Toma Pietro e il voto contrario di Manicardi Marco, Catellani Matteo, Gola Secondo, Ferretti Renzo, Merli Valter, Rebecchi Paola e Magrini Riccardo.

*) all'art. 20, primo comma, viene previsto che il Presidente Nazionale non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi, anziché due, e la candidatura al terzo mandato deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei delegati aventi diritto di voto. A tale proposta segue la modifica dell'art. 16, primo comma, ove viene eliminato l'inciso finale che prevede che i componenti del Consiglio Nazionale non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dalla maggioranza dell'assemblea con l'astensione di Dessì Giuseppe, Magrini Riccardo e Tarì Giuseppe e il voto contrario di Floriani Brunello, Federico Nicola, Ferretti Renzo, Chierici Fabio, Gola Secondo, Ferro Antonino, Mauro Maccari, Costa Carlo e Delucchi Sergio;

*) all'art. 16, quinto comma, viene previsto che nel caso di mancanza di non eletti che possano subentrare a consiglieri dimessi o decaduti, o di mancata loro accettazione alla carica, il Consiglio Nazionale rimarrà ugualmente in carica senza il consigliere venuto meno.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità;

*) all'art. 21:

- al secondo comma, è previsto che nel caso in cui decada il Consiglio Nazionale, il Presidente, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano dovranno provvedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale entro trenta giorni, anziché quindici,

- al quarto comma è previsto che in caso di decadenza del Presidente Nazionale, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano dovranno provvedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale entro trenta

giorni, anziché quindici.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità;

***)** all'art. 22:

- al primo comma è previsto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha la medesima durata e scadenza del Consiglio Nazionale e viene eliminata la previsione che i componenti del Collegio stesso non possano essere eletti per più di due mandati consecutivi,

- al terzo comma del medesimo articolo viene previsto che l'Assemblea Nazionale riconosce al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti un compenso e tale previsione comporta anche l'eliminazione della parola "eventuale" al comma primo, lettera d), dell'art. 13.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità;

***)** al quarto comma dell'art. 26 viene previsto che nel caso in cui venga nominato il Commissario, il medesimo entro novanta giorni, anziché sessanta, dovrà provvedere all'indizione dell'assemblea elettiva.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità;

***)** al quarto comma dell'art. 31 viene aggiunta l'acronimo ETS alla denominazione dell'Associazione.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità;

***)** all'ottavo comma dell'art. 33 viene eliminato un refuso, nel quale era previsto che l'Assemblea Zonale eleggesse la Commissione Scrutinio, che invece può essere di spettanza solo dell'Assemblea Regionale.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità;

***)** all'art. 41:

- al terzo comma è previsto che il bilancio dovrà essere redatto in conformità ai modelli definiti con Decreto Ministeriale, eliminando la descrizione testuale delle modalità di redazione del bilancio medesimo in base alle entrate;

- al quarto e al quinto comma sono fatte salve le diverse soglie eventualmente stabilite dalla legge che impongano rispettivamente di redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali e di pubblicare annualmente gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi attribuiti agli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

- al sesto comma è previsto che il bilancio e i rendiconti dovranno essere depositati ogni anno presso il RUNTS entro 180 (centottanta) giorni, anziché entro il 30 giugno, dalla chiusura dell'esercizio.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità;

*) il testo dell'art. 45 viene integralmente sostituito con la previsione che le modifiche apportate allo statuto entreranno in vigore con il deposito dello statuto nel RUNTS.

La modifica viene messa ai voti per alzata di mano ed è approvata dall'assemblea all'unanimità.

Le modifiche statutarie approvate dall'assemblea risultano da nuova stesura dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale; il sottoscritto Notaio, su delega del Presidente, ha dato lettura delle modifiche ed integrazioni così come risultanti dal nuovo testo, ed è stato dispensato dalla lettura delle parti che rimangono invariate.

Non essendoci altri argomenti da trattare l'assemblea straordinaria termina alle ore venti e dieci minuti.

Ai fini fiscali il presente verbale è esente da imposta di registro ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto in parte con mezzi di videoscrittura da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, del quale ho dato lettura al comparente che, interpellato, dichiara di approvarlo.

Consta di quattro fogli di cui sono occupate pagine quattordici e parte della quindicesima e viene sottoscritto alle ore ventuno.

F.to Giuseppe Dessì

" Valerio Marchesini

All.A..... all'Atto
n.443..... di Racc.



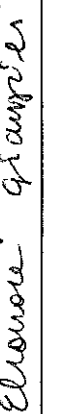
3

2

DELEGATI AVENTI DIRITTO AL VOTO ELETTI NELLE ASSEMBLEE DEI COMITATI AL 31/12/2024					PRESENTI IN ASSEMBLEA		CONTEGGIO DIRITTO AL VOTO
N. COMITATI CON DIRITTO DI VOTO	COMITATO REGIONALE	PRESIDENTE REGIONALE	COMITATO ZONALE	PRESIDENTE ZONALE	MEMBRI PROPORZIONALI	FIRME	
	ABRUZZO						
	BASILICATA						
1			POTENZA	SANTOPIETRO PASQUALE SALVATORE			1
2			MATERA-TRICARICO	PAOLANGELO NICOLA			2
	CALABRIA						
3			COSENZA	SPANARELLI ENZO			3
4			LOCRI-GERACE	VIGLIANTE MARIA ANTONIA			4
5	CAMPANIA	BOTTIGLIERI DON ALESSANDRO					5
6			CASERTA	DESSI GIUSEPPE			6
7			CASERTA		DI GUIDA ANGELO		7
8			CASERTA		VINCIGUERRA GIUSEPPE ALFREDO		8
9			AMALFI	CAPPUCCIO UGO			9
10			AVELLINO	D'ARGENIO LUIGI			10
11			BENEVENTO	DE NIGRIS ROSARIO			11
12			ARIANO IRPINO	INTONTI FRANCESCO			12
13			NOCERA-SARNO	LOMBARDO ANTONIO			13
14			NOCERA-SARNO		DE VIVO ANTONIO		14
15	CAMPANIA		SALERNO	MALANGONE RENATO			15
16			SALERNO		MALANGONE PIERFRANCESCO		16
17			VALLO LUCANIA	FERRARESE DON LORETO			17
18	EMILIA ROMAGNA	GUERRA SIG. RA RITA					18

DELEGATI AVENTI DIRITTO AL VOTO ELETTI NELLE ASSEMBLEE DEI COMITATI AL 31/12/2024						PRESENTI IN ASSEMBLEA	CONTEGGIO DIRITTO AL VOTO
N. COMITATI CON DIRITTO DI VOTO	COMITATO REGIONALE	PRESIDENTE REGIONALE	COMITATO ZONALE	PRESIDENTE ZONALE	MEMBRI PROPORZIONALI	FIRME	
19			BOLOGNA	BARILLI CARLO MARIA			19
20			BOLOGNA		VALLIERI CARLOTTA		20
21			CARPI	MALAGOLI SIG. ENRICO			
22			FAENZA	MANTELLINI SERGIO			21
23			FAENZA				
24			FERRARA	PREDONZANI DON PIETRO			
25			FIDENZA	SALATI CARLO			
26			FORLI'	VALZANIA DON LORIANO			22
27			IMOLA	CORTECCHIA MICHELE			
28			MODENA	MONELLI DON PAOLO			23
29			MODENA		CHIERICI FABIO		24
30			PARMA	BIANCHI UMBERTO LUIGI			
31			PARMA		GOLA SECONDO		25
32			PARMA				
33			PIACENZA	GALLI DON FABIO			
34			PIACENZA		MERLI VALTER		26
35			PIACENZA		FERRETTI RENZO		27
36	EMILIA ROMAGNA		PIACENZA		REBECCHI PAOLA		28
37			REGGIO E.	MANICARDI MARCO			29
38			REGGIO E.		CATELLANI MATTEO		30
39			REGGIO E.		DE PIETRI ERMANNINO		31
40			REGGIO E.		AGUZZOLI EMANUELE		32
41			RIMINI	REVERUZZI DON CONCETTO			
42			RIMINI		MAGRINI RICCARDO		33
43	LAZIO	ONOFRI SIG. DANIELE					34
44			FROSINONE	MARTUFI DON ROBERTO			35

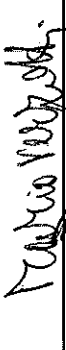
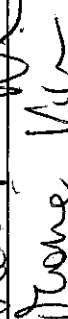
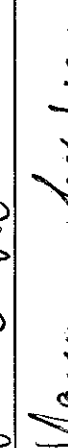
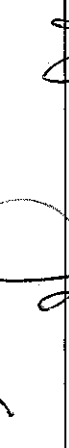
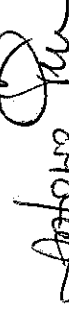


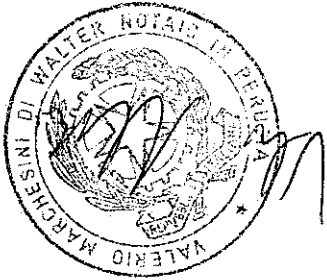
DELEGATI AVENTI DIRITTO AL VOTO ELETTI NELLE ASSEMBLEE DEI COMITATI AL 31/12/2024							PRESENTI IN ASSEMBLEA	CONTEGGIO DIRITTO AL VOTO
N. COMITATI CON DIRITTO DI VOTO	COMITATO REGIONALE	PRESIDENTE REGIONALE	COMITATO ZONALE	PRESIDENTE ZONALE	MEMBRI PROPORZIONALI	FIRME		
45			ROMA	TARI' PADRE GIUSEPPE			36	
46			ROMA		PIERI PIERO		37	
47	LIGURIA	PETRALIA LUCA						
48			CHIAVARI	MOLINARI ANDREA				
49			GENOVA	DOSSI STEFANO				
50			LA SPEZIA	BERTONATI DON SAMUELE				
51			VENTIMIGLIA-SANREMO	CAMIA ALESSANDRA				
52	LOMBARDIA	GRANDI DON ANDREA					38	
53			BRESCIA	ZINI DON GIOVANNI			39	
54			BRESCIA		ORTODOSSI MATTETO		40	
55			MANTOVA	FREDDI DON FRANCESCO			41	
56			MANTOVA		EOLI GIOVANNA		42	
57			MANTOVA		VACCARI ALICE		43	
58			PAVIA	RUSTIONI DON DAVIDE				
59			PAVIA					
60	MARCHE	GIAMBARTOLOMEI FABIO					44	
61			ANCONA	GIAMPIERI ELEONORA (delegata per il presidente)			45	
62			SENIGALLIA	ROCCHETTI DON ANDREA				
63			FANO-FOSSOMBRONE	BADIOLI SABRINA			46	
64	PIEMONTE	BERTELEGNi MARCO					47	
65			ASTI	MAZZUCCO DON IVANO			48	

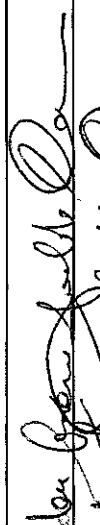


Ue



N. COMITATI CON DIRITTO DI VOTO	DELEGATI AVENTI DIRITTO AL VOTO ELETTI NELLE ASSEMBLEE DEI COMITATI AL 31/12/2024					PRESENTI IN ASSEMBLEA		CONTEGGIO DIRITTO AL VOTO
	COMITATO REGIONALE	PRESIDENTE REGIONALE	COMITATO ZONALE	PRESIDENTE ZONALE	MEMBRI PROPORZIONALI	FIRME		
66			ASTI		USSIA EMANUELE		49	
67			NOVARA	FLORIANI DON BRUNELLO			50	
68			NOVARA		VERZOTTI MARIO		51	
69			NOVARA		SOINI LUISA		52	
70			NOVARA		NICOLA FEDERICO		53	
71			TORTONA	PADRINI DON PAOLO			54	
72			TORTONA		VICINI MARIA		55	
73			TORTONA		VANACORE LOREDANA		56	
74			VERCELLI	BALANZINO SIG. ANTONIO				
75	PUGLIA	DI NANINI DON SERGIO					57	
76			BARI	CLARIZIO FRANCESCO SAVERIO			58	
77			BARI		FAGGIANA DANILO FULVIO		59	
78			ALTAMURA	SARACINO DON VINCENZO	ALESSIO PERNIOCA			
79			ANDRIA	EVANGELISTA DON DOMENICO				
80			CASTELLANETA	ZITO DON FRANCESCO			60	
81			CONVERSANO-MONOPOLI	CARRISI VINCENZO			61	
82			LECCE	MURRA DON MATTIA			62	
83			LECCE		RAMIREZ ARCILA ANA MARIA		63	
84			MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO	TOMA PIETRO			64	
85			NARDO'-GALLIPOLI	PERRONE ANTONIO			65	
86			OTRANTO	FRACASSO PASQUALE			66	
87			ORIA	MARTINA DON VINCENZO				
88			TARANTO	TAGLIANTE DON ETTORE			67	
89			TARANTO		PISCARDI CRISTIAN		68	
90			TRANI-BARLETTA	DORONZO DON FRANCESCO PAOLO			69	



DELEGATI AVENTI DIRITTO AL VOTO ELETTI NELLE ASSEMBLEE DEI COMITATI AL 31/12/2024							PRESENTI IN ASSEMBLEA	CONTEGGIO DIRITTO AL VOTO
N. COMITATI CON DIRITTO DI VOTO	COMITATO REGIONALE	PRESIDENTE REGIONALE	COMITATO ZONALE	PRESIDENTE ZONALE	MEMBRI PROPORZIONALI	FIRME		
91	SARDEGNA	MURONI MARIA TERESA						
92			CAGLIARI	SPIGA PIER PAOLO (delegato per il presidente)			70	
93			IGLESIAS	ALESSANDRO MADEDDU				
94	SICILIA	CARUSO DON FRANCO GERALDO (delegato per il presidente)					71	
95			PATTI	CARUSO DON FRANCO GERALDO (delegato per il presidente)			72	
96			PATTI		TERRIBILE VALERIA		73	
97	TOSCANA	MACCARI MAURO					74	
98			APIANO	COSTA CARLO			75	
99			APIANO		DELUCCHI SERGIO		76	
100			AREZZO	CACIOLI DON GIANFRANCO				
101			FIRENZE	FAGOTTI DON MARCO			77	
102			FIESOLE	DE VITA DON VALERIO				
103			GROSSETO-PITIGLIANO	COMBI DON ARNALDO			78	
104			SIENA	FERRO ANTONINO			79	
105	TOSCANA		LIVORNO	CONTE MARCO				
106			PISTOIA	TOGNACCI GIUSEPPE				
107	UMBRIA	NARDELLI DON MIRKO					80	
108			ASSISI	EUGENI SERGIO			81	
109			GUBBIO	LEPRI DON LUCA				
110			ORVIETO-TODI	CRUCIANI DON MARCELLO				
111			PERUGIA	PASCOLINI DON RICCARDO			82	
112			PERUGIA		BITTARELLI LORENZO		83	



W



All. ^{a B}	all'Atto
n. ⁷⁴³	di Racc.

alla Presidenza dell'Anspi
per Assemblea Straordinaria di Assisi del 09-05-2025

Mozione come da art. 12 del Regolamento

Con riferimento all'art. 43 comma 3 dell'attuale Statuto che prevede che il testo delle modifiche allo statuto sia inviato agli aventi diritto il voto entro 30 gg prima della data fissata della Assemblea, siccome non ci risulta sia stata inviata a tutti gli aventi il diritto il voto, chiediamo che le modifiche statutarie siano rimandate alla prossima Assemblea.

Per il bene dell'associazione, in via eccezionale, le uniche modifiche che concordiamo possano essere votate sono quelle strettamente legate alle normative del Runts.

15 firme :

1. Barilli Carlo Maria : Carlo Barilli
2. Vallieri Carlotta : Carlotta Vallieri
3. Manicardi Marco : Marco Manicardi
4. De Pietri Ermanno : Ermanno De Pietri
5. Catellani Matteo : Matteo Catellani
6. Gola Secondo : Secondo Gola
7. Mantellini Sergio : Sergio Mantellini
8. Ferretti Renzo : Renzo Ferretti
9. Merli Valter : Valter Merli
10. Rebecchi Paola : Paola Rebecchi
11. Monelli Paolo : Paolo Monelli
12. Chierici Fabio : Fabio Chierici
13. Valzania Lorianò : Lorianò Valzania
14. Guerra Rita : Rita Guerra
15. Magrini Riccardo : Riccardo Magrini

Off. Del. 1

U. M.



STATUTO NAZIONALE

PREMESSA

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA PER GLI ORATORI E I CIRCOLI GIOVANILI APS ETS - in forma breve ANSPI APS ETS - è rete associativa nazionale, civile ed ecclesiale, al servizio degli oratori e circoli ad essa affiliati, liberamente promossa da cittadini credenti che si propongono di contribuire alla formazione umana e cristiana della gioventù secondo il principio dell'educazione integrale della persona, valorizzando il ruolo primario della famiglia e della comunità educante, la quale, nella comunione ecclesiale, condivide la responsabilità di un Progetto Educativo promuovendo attività socio-ricreative, sportive e culturali rivolte a tutti.

L'assemblea costituente si svolse a Bologna nei giorni 3-6 luglio 1963 con l'intento di rivendicare per le istituzioni oratoriane anche un riconoscimento civile. L'atto costitutivo ed il primo statuto vennero approvati nel 1965 ottenendo in data 4 ottobre 1966 il riconoscimento del Presidente della Repubblica con decreto n. 927 come Ente Morale Civile. Il 28 marzo 1972 il Ministero dell'Interno la riconosceva come Ente Assistenziale ed il 27 aprile 1977 come Ente Educativo/Culturale. Nel giugno 1998 a Frascati, la prima modifica dello statuto.

L'ANSPI, ai sensi della L. 383/00 in assemblea straordinaria a Brescia il 25 aprile 2002 ha ulteriormente modificato lo statuto ottenendo in data 21 novembre dello stesso anno il riconoscimento di Associazione Nazionale di Promozione Sociale con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'iscrizione al n. 58 del registro nazionale APS.

In data 31 gennaio 2007, il Vescovo di Brescia Mons. Giulio Sanguineti con decreto Prot. nr. 14/07, ai sensi dei canoni 298 § 1, 299 e 322 del CIC, costituiva l'ANSPI come "Associazione Privata di Fedeli" conferendole la personalità giuridica ecclesiale.

Successivamente, nell'anno 2019, e precisamente con delibera di assemblea straordinaria del 12 luglio 2019, l'ANSPI ha nuovamente modificato il proprio statuto per adeguarlo alla riforma del terzo settore (d.lgs. 117/2017) e poter cogliere le opportunità da essa emergenti nell'interesse degli oratori e circoli affiliati. In particolare, l'ANSPI ha confermato la propria natura di APS, mediante migrazione nella sezione omonima del RUNTS, ed ha a-

dottato l'ulteriore qualifica di rete associativa nazionale del terzo settore mediante iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS avvenuta con decreto dell'Ufficio statale del RUNTS del 28 ottobre 2022.

**TITOLO I - DENOMINAZIONE-SEDE-
NATURA GIURIDICA-SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
ART. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA
E SEDE LEGALE**

1. L'associazione denominata "Associazione Nazionale San Paolo Italia per gli oratori e i circoli giovanili APS ETS", o in forma breve "ANSPI APS ETS", (in seguito in questo statuto più brevemente anche indicata come "Associazione" o "Associazione Nazionale"), nata durante il Concilio Vaticano II, recependone le istanze di rinnovamento particolarmente nel campo dell'educazione e nel settore associativo, è un'associazione, ecclesiale e civile, senza scopo di lucro, al servizio degli oratori e circoli ad essa affiliati, costituita in Brescia in data 13 novembre 1965 con atto pubblico registrato presso l'ufficio del registro di Gardone Valtrompia in data 20 novembre 1965, al numero 742, volume 94. È stata iscritta nel registro delle persone giuridiche dell'ufficio territoriale del governo - Prefettura di Brescia - al n. 9 del Registro in data 25 giugno 2001 ed eretta canonicamente dal Vescovo di Brescia il 31 gennaio 2007. L'Associazione è attualmente iscritta nella sezione "reti associative" e nella sezione "associazioni di promozione sociale" del RUNTS.

2. L'ANSPI è un'associazione di promozione sociale costituita ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. Essa opera altresì come rete associativa nazionale del terzo settore.

3. L'ANSPI è retta, oltre che dalle proprie disposizioni statutarie e regolamentari, dalle norme del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e del Codice di Diritto Canonico. Essa si fonda sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

4. La sede legale dell'ANSPI è in Brescia, via Galileo Galilei 71. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune. Potranno essere costituiti uffici periferici in ogni parte del territorio nazionale su delibera del Consiglio Nazionale ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, il quale fisserà le norme per la

loro costituzione ed il loro funzionamento.

5. Il logo dell'ANSPI, così come approvato dall'Assemblea ordinaria Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale, deve essere utilizzato da tutti gli oratori e circoli affiliati nonché dai Comitati Regionali e Zonali, salve deroghe previamente autorizzate dalla Presidenza Nazionale.

ART. 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

1. L'ANSPI è un'associazione apolitica che si ispira ai valori cristiani. Essa non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività tipiche delle reti associative nazionali del terzo settore e di ulteriori attività di interesse generale.

2. Quale rete associativa nazionale del terzo settore l'ANSPI si propone di coordinare, tutelare, rappresentare, promuovere e supportare in campo sociale, ecclesiale e civile, anche allo scopo di promuovere ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, gli oratori e i circoli ad essa affiliati, le loro attività di interesse generale, e le istanze dei loro soci, in modo da contribuire alla loro educazione integrale, attraverso l'attivazione di iniziative varie nel campo formativo ed in quello ricreativo, secondo la concezione cristiana dell'uomo e per la sua elevazione sociale.

3. Quale rete associativa nazionale del terzo settore, l'ANSPI può altresì svolgere le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli oratori e circoli ad essa affiliati, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli oratori e circoli affiliati;

c) promozione di partenariati e protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;

d) redazione di codici di comportamento per gli oratori e circoli affiliati;

e) redazione di modelli standard tipizzati di atto costitutivo e statuto per i propri affiliati, anche ai fini della loro approvazione da parte del Ministero competente;

f) presentazione di domande di iscrizione dei propri oratori e circoli al RUNTS;

g) pubblicazione nel proprio sito Internet di dati ed informazioni rilevanti dei propri affiliati, ai

fini della legislazione vigente;

h) controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lett. a), b) e c), del Codice del terzo settore degli oratori e circoli ad essa affiliati, in presenza di apposita autorizzazione ministeriale.

4. L'ANSPI può inoltre esercitare direttamente una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere d), f), i), j), k), l), m), t), u), v), w) e z) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore, come meglio identificate dal successivo articolo 3 del presente Statuto.

5. Per il perseguimento delle proprie finalità l'ANSPI potrà inoltre svolgere attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli oratori e ai circoli ad essa affiliati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite massimo previsto dalla legge in rapporto al numero dei volontari o al numero dei soci dell'Associazione.

7. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Nazionale, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8. L'ANSPI potrà promuovere la costituzione o partecipare ad associazioni ed organizzazioni, anche internazionali, per particolari ambiti di intervento, correlati ai propri fini istituzionali, e potrà egualmente sottoscrivere intese e convenzioni con enti, associazioni ed istituzioni.

ART. 3 - SPECIFICI AMBITI D'INTERVENTO

1. L'ANSPI, nello spirito del rinnovamento conciliare, favorisce la formazione umana e cristiana dei singoli e dei gruppi mediante progetti educativi fondati sui valori evangelici, attuando in tal modo l'animazione delle realtà temporali. A titolo esem-

plificativo ma non esaustivo:

- a) promuove l'aggregazione, in particolare dei giovani, attraverso le realtà degli oratori e dei circoli che incentiva e coordina sul piano nazionale;
- b) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale, con riferimento costante al Vangelo, secondo il proprio ambito territoriale;
- c) favorisce lo scambio interculturale tra oratori e realtà similari in Europa ed in altri paesi;
- d) sostiene il ruolo educativo della famiglia come modello di vita, soggetto di umanizzazione, centro privilegiato di solidarietà e di scambio di affetti, scaturente da valori solidi e duraturi;
- e) pone attenzione alle esigenze dei più deboli curando iniziative e predisponendo strutture idonee alla prevenzione ed al superamento dell'emarginazione e del disagio;
- f) promuove, coordina e gestisce attività e strutture formative, culturali, editoriali, ricreative, sportive, di animazione del tempo libero, turistico - sociali, assistenziali e di promozione sociale;
- g) in ambito teatrale, promuove: I) la diffusione e lo sviluppo del teatro amatoriale e di tutte le altre forme artistiche espressive, attraverso i settori del teatro di prosa, della danza, della musica e di tutte le attività operanti nell'ambito culturale ricreativo; II) l'organizzazione di qualsiasi tipo di manifestazione utile alla promozione di percorsi di sensibilizzazione, informazione e conservazione delle tradizioni artistiche locali e nazionali; III) lo svolgimento di attività di studio e approfondimento delle espressioni artistiche legate alle tradizioni locali, storiche e nazionali; IV) la creazione di archivi per la raccolta di documentazione artistica, con particolare attenzione per quella teatrale, attraverso l'archiviazione e la catalogazione di tutto il materiale raccolto ed elaborato. L'associazione potrà anche aiutare ed incoraggiare i giovani artisti, letterati e studiosi sia a livello nazionale che locale;
- h) si propone, altresì di svolgere attività di cultura cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale e audiovisiva;
- i) predispone programmi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento degli animatori, operatori sportivi, tecnici e di tutte le altre figure impegnate nelle varie attività. L'Associazione sostiene

anche l'attività sportiva degli oratori e dei circoli affiliati: I) Interpreta lo sport e tutte le altre attività come uno strumento per la crescita integrale della persona e quindi collabora con gli Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali e con le Discipline Sportive Associate, impegnandosi a portare il proprio contributo, nel rispetto dei principi e delle rispettive regole competenti e conseguenti, con un proprio progetto di formazione e di programmazione delle attività.

II) L'ANSPI sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, di alienazione, attuandoli con criteri preventivi ed educativi all'interno degli oratori e circoli affiliati.

III) Avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso essa aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping. IV) L'ANSPI promuove ed organizza le seguenti attività sportive e motorie:

- *attività motorio sportive* a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specialmente attraverso centri di formazione fisico-sportiva per tutte le fasce di età e categorie sociali; - *attività formative*: indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva; corsi, convegni ed altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi, animatori, arbitri, tecnici e/o altre figure similari anche attraverso accordi e convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate o ai programmi delle scuole regionali dello Sport Coni operanti sul territorio.

V) L'attività sportiva degli oratori e dei circoli dell'ANSPI è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme che la disciplinano. VI) Le eventuali

attività a carattere agonistico, connesse al proprio fine istituzionale, sono organizzate nel rispetto dei regolamenti tecnici delle varie Federazioni Sportive Nazionali di riferimento, delle Discipline Sportive Associate e dei principi di giustizia sportiva. VII) In armonia con i principi che disciplinano i rapporti tra Coni ed Enti di Promozione Sportiva, l'ANSPI contribuisce all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi ed apposite convenzioni che può stipulare con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate,

per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità e nel rispetto di quanto sancito nel Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva all'art. 2 - Titolo I "Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva". VIII) Il Consiglio Nazionale dell'ANSPI provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate, dandone comunicazione al Coni ed ai propri affiliati e tesserati. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'ANSPI ed in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

TITOLO II - SOGGETTI

ART. 4 - TESSERATI

1. Si considerano tesserati dell'ANSPI le persone fisiche socie degli oratori o circoli ANSPI, che liberamente accettano i principi ed i valori dell'associazione: i ragazzi, con modalità adeguate alle diverse età, vivono attraverso i diversi ambiti d'impegno, un'esperienza di crescita integrale; gli adulti con la loro personale vocazione favoriscono l'aggregazione aperta a tutti come luogo di riconciliazione e di comunione.

2. La qualifica di tesserato si acquisisce nel momento in cui la persona diventa socia di un oratorio o circolo ANSPI e permane fintanto che essa rimanga socia dell'oratorio o circolo ANSPI. A tal fine, gli oratori e i circoli ANSPI rilasciano ai propri soci, al momento dell'ammissione, una tessera di riconoscimento di appartenenza all'ANSPI. Tale tessera diventa inefficace e deve essere immediatamente restituita dal socio all'oratorio o circolo in qualsiasi caso di cancellazione dal libro dei soci.

3. I tesserati godono della copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile, che gli oratori e circoli sono tenuti a sottoscrivere a loro beneficio avvalendosi delle specifiche convenzioni attivate dalla Presidenza Nazionale dell'ANSPI, essendo prerogativa del Consiglio Nazionale scegliere la compagnia assicuratrice, le garanzie richieste e i massimali di copertura.

4. I tesserati devono osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dall'ANSPI Nazionale, unitamente alla Carta associativa dei Valori dell'ANSPI. Essi sono in particolare tenuti a versare all'oratorio o circolo ANSPI di cui sono soci la quota associativa annuale entro il 28 febbraio di ogni anno. I nuovi soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale all'atto della loro adesione, ovverosia al momento del rilascio

della tessera ANSPI, che è integralmente dovuta anche se sono diventati soci in corso d'anno. I tesserati che aderiscono ad un oratorio o circolo con la qualifica di associazione sportiva dilettantistica (ASD) riconosciuta dal CONI ai fini sportivi sono altresì tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento sportivo loro applicabili.

ART. 5 - SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Sono soci dell'Associazione gli oratori e i circoli ad essa affiliati, rappresentati dai loro presidenti pro tempore. Gli oratori e i circoli affiliati all'ANSPI sono soggetti indipendenti dall'ANSPI Nazionale, con propria autonomia giuridica, organizzativa, contabile e patrimoniale ed un proprio rappresentante legale, pur nel rispetto dei principi e delle finalità dell'ANSPI. L'affiliazione all'ANSPI presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ANSPI, mantenendo tuttavia ciascun oratorio o circolo la propria autonomia giuridica, organizzativa, contabile e patrimoniale rispetto all'ANSPI Nazionale, che pertanto non assume alcuna responsabilità, né diretta né indiretta, rispetto alle obbligazioni inadempite e alle responsabilità assunte dall'oratorio o dal circolo ad essa affiliato.

2. Possono affiliarsi all'ANSPI nazionale gli oratori e i circoli che condividano le finalità, i principi e i valori dell'ANSPI, che siano regolarmente costituiti **adottando uno statuto-tipo** predisposto dall'ANSPI Nazionale, e che abbiano **almeno venti soci, di cui almeno dieci maggiorenni**. La domanda di adesione all'ANSPI è presentata dall'oratorio o circolo al Comitato Zonale competente per territorio, che la trasmette ai fini della sua approvazione al Consiglio Nazionale. L'adesione all'ANSPI Nazionale è inoltre subordinata al versamento da parte dell'oratorio o circolo, per il tramite del proprio Comitato Zonale, della quota associativa d'ingresso e delle quote associative annuali stabilite dall'ANSPI Nazionale.

3. Il Consiglio Nazionale esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione, per il tramite del Comitato Zonale, all'ente interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; l'ente che ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea

Nazionale, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4. Ai fini della qualifica di rete associativa nazionale del terzo settore e dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, all'Associazione devono sempre aderire, anche indirettamente, almeno cinquecento oratori o circoli iscritti nel RUNTS con sedi legali o operative presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

5. Ai fini della qualifica di associazione di promozione sociale e dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, l'Associazione deve sempre avere tra i propri soci un numero non inferiore a tre oratori o circoli iscritti nella sezione "associazioni di promozione sociale" del RUNTS. Possono anche essere ammessi come soci dell'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di socio, così come la quota associativa, è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

7. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e della normativa vigenti, i soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività istituzionale dell'ANSPI;
- b) partecipare e votare nelle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dall'ANSPI;
- d) votare per l'elezione degli organi sociali e per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- e) esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Nazionale, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta

giorni dalla richiesta; sono in ogni caso a carico dei soci richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali;

f) poter usufruire dei servizi resi all'Associazione direttamente e indirettamente dall'ANSPI;

g) organizzare manifestazioni relative alle attività istituzionali approvate e promosse dai competenti organi dell'ANSPI.

3. I soci, oltre ai doveri previsti dallo statuto e dalla normativa vigenti, sono obbligati a:

a) osservare e far osservare ai propri soci lo Statuto, i Regolamenti e la Carta associativa dei valori dell'ANSPI, nonché le delibere e le decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza;

b) adempiere nei termini stabiliti gli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni dell'ANSPI Nazionale e Regionale ed in particolare versare all'ANSPI Nazionale e Regionale, attraverso il proprio Comitato Zonale che le raccoglie secondo i regolamenti vigenti, le quote associative annuali ed eventuali contributi integrativi deliberati dal Consiglio Nazionale;

c) garantire ai propri soci la necessaria assistenza tecnica, morale, medico-sportiva e spirituale, per la partecipazione alle attività dell'ANSPI Nazionale, Regionale e Zonale;

d) partecipare all'attività associativa e sostenere e collaborare alle attività, iniziative, riunioni ed assemblee promosse ed indette dall'Associazione;

e) non aderire ad altre associazioni di secondo o terzo livello, enti di promozione sportiva o altre reti associative del terzo settore senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale, che potrà concederla, anche in blocco a più soci, solo dopo aver valutato la struttura e le finalità dell'associazione, ente o rete associativa alla quale il socio intende aderire e la compatibilità di tale adesione con gli obiettivi e gli interessi dell'ANSPI.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio dell'ANSPI si perde per:

a) esclusione per gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'ANSPI; l'esclusione è disposta dal Consiglio Nazionale ed ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione all'ente interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitra-

le di cui al presente Statuto;

b) decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto;

c) recesso, che ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Nazionale, salvo che lo stesso Consiglio, nell'esaminare la richiesta, non accordi un termine minore;

d) estinzione o scioglimento dell'oratorio o circolo affiliato, deliberato da una regolare assemblea sociale, secondo le procedure stabilite dai singoli statuti.

2. Le procedure relative ai casi di cui sopra e le relative impugnazioni sono più specificamente disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

3. Nel caso di perdita della qualifica di socio, gli oratori o circoli devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'ANSPI Nazionale ed alle sue strutture territoriali ed eventualmente agli altri soci, e non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione delle quote o contributi versati.

TITOLO III - CARICHE SOCIALI

ART. 8 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'elettorato passivo alle cariche sociali è riconosciuto a tutte le persone maggiorenni in regola con il tesseramento ed il versamento delle quote associative.

2. I minorenni esercitano i propri diritti, incluso quello di voto, ed adempiono i loro obblighi mediante i propri rappresentanti legali.

ART. 9 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. È garantita la libera eleggibilità alle cariche associative e agli organi sociali dell'ANSPI, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore, a tutti coloro che sono in regola con il tesseramento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea elettiva e confermano la loro adesione agli Statuti, Regolamenti e alla Carta associativa dei Valori dell'ANSPI.

2. Le modalità di presentazione delle candidature alle cariche sociali sono specificamente disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Non sono eleggibili quali componenti degli organi sociali dell'ANSPI coloro che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

3. Ove nel corso del mandato sia accertata la mancanza dei requisiti di eleggibilità, l'eletto decade immediatamente dalla carica.

4. Tutti coloro che aspirano ad essere eletti negli organi dell'ANSPI, devono candidarsi, possedere un'anzianità di tesseramento di almeno dodici mesi, salvo quanto previsto dal presente Statuto per il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli Organi di Giustizia, per i quali non è d'obbligo il tesseramento.

5. Le candidature, per essere ammesse alla votazione, devono essere presentate entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle assemblee elettive.

6. Per l'eleggibilità alle cariche dell'ANSPI devono essere presentate candidature individuali.

7. Altre modalità procedurali in merito a quanto previsto dal presente articolo sono demandate al Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 10 - INCOMPATIBILITA' TRA CARICHE

1. La carica di componente degli organi nazionali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale.

2. Le cariche di Presidente dell'ANSPI Nazionale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ANSPI Nazionale.

3. La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Zonale.

4. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare, entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa, per una delle cariche incompatibili assunte. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo sociale nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

TITOLO IV - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 11 - ORGANI ED ORGANISMI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione Nazionale:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;

- il Consiglio di Presidenza;
 - il Presidente Nazionale;
 - il Collegio dei revisori dei conti;
 - il Collegio dei probiviri.
2. Sono organismi dell'ANSPI Nazionale:
- l'Assistente Spirituale;
 - i Responsabili dei Settori/Aree di attività;
 - le Consulte, le Conferenze, le Commissioni.
3. Gli organi sociali durano in carica cinque anni.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del presente Statuto, le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti, non ne consegue pertanto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Nazionale, anche mediante apposito regolamento.
5. Le competenze esclusive degli organi non sono delegabili e deve essere sempre rispettato il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo, le funzioni di gestione, le funzioni di controllo e le funzioni disciplinari.

TITOLO V - ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 12 - ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo primario e sovrano dell'Associazione. Essa esamina e delibera su tutte le attività dell'Associazione e ne determina gli indirizzi generali.
2. L'Assemblea Nazionale è costituita dai seguenti delegati:
- a) un delegato per ogni Comitato Zonale;
 - b) un delegato per ogni Comitato Regionale; e
 - c) un delegato aggiuntivo per ogni venti soci con diritto di voto di un Comitato Zonale. Questi ultimi delegati sono eletti annualmente dal Comitato Zonale con le medesime modalità di nomina del Presidente del Comitato Zonale.
3. Le modalità procedurali per la convocazione dell'Assemblea e per l'elezione dei Delegati sono demandate al Regolamento di attuazione del presente Statuto.
4. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento da parte del Comitato Zonale o Regionale di appartenenza del delegato preclude il diritto di quest'ultimo a partecipare all'Assemblea.
5. Nell'Assemblea Nazionale ciascun delegato ha un voto, in conformità al principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Non sono ammesse deleghe di voto.

6. Sono ammessi ad assistere all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti degli altri organi dell'ANSPI Nazionale, l'Assistente Spirituale, nonché le persone invitate dal Presidente.

7. In via ordinaria l'Assemblea viene convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione, della relazione del Presidente Nazionale, dei piani e dei programmi di azione annuali predisposti dal Consiglio Nazionale, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, nonché per presentare relazione delle attività e dei programmi alla autorità ecclesiastica competente.

8. In via straordinaria essa deve essere obbligatoriamente convocata entro trenta giorni e celebrata nei successivi trenta, a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto al voto o da almeno un decimo dei soci oppure ancora da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale.

9. L'Assemblea Nazionale è presieduta da un delegato eletto dall'Assemblea stessa secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, e si distingue in ordinaria o straordinaria.

10. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Nazionale all'atto della convocazione dell'Assemblea, ed è costituita da un Presidente, da almeno due componenti effettivi e due supplenti e da un Segretario, scelti tra i delegati che non sono candidati.

11. L'Assemblea elegge la Commissione Scrutinio, composta da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente, scelti tra i tesserati all'ANSPI che non siano componenti del Consiglio Nazionale e non siano candidati alle cariche elettive.

12. Le modalità di funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 7 ed 8 sono demandate al Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

a) elegge ogni cinque anni, entro il 30 aprile, il Presidente Nazionale ed i componenti del Consiglio Nazionale e degli altri organi sociali;

b) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Nazionale, nonché la relazione del Presidente Nazionale;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve

svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;

d) nomina e revoca i componenti del Collegio dei revisori dei conti e determina il compenso del Presidente di quest'organo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) nomina il revisore legale dei conti nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere trasmessi a tutti i delegati aventi diritto al voto secondo le procedure previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

3. Successivamente agli scrutini relativi all'elezione del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale, si procederà alla loro proclamazione, nonché alla elezione:

- del Presidente, di 2 membri effettivi e di 2 membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- di 3 membri effettivi e di 3 supplenti del Collegio dei Probiviri.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei delegati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti.

5. È prerogativa dell'Assemblea ordinaria deliberare sulle modifiche del Regolamento di attuazione del presente Statuto e della Carta associativa dei Valori dell'ANSPI, proposte dal Consiglio Nazionale.

ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

a) elegge, nelle ipotesi di vacanza previste dal presente Statuto, verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l'intero Consiglio Nazionale ed il suo Presidente;

b) delibera sulle proposte di modifica dello statuto, nonché su trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;

c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e

sulla devoluzione del suo patrimonio residuo;

d) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei delegati eletti aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta degli anzidetti delegati. In entrambe le convocazioni delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti.

3. In caso di scioglimento e di devoluzione del patrimonio l'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei delegati aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli stessi.

ART. 15 - MODALITA' DI VOTAZIONE

1. L'assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera mediante votazione che può avvenire anche attraverso strumenti elettronici o telematici:

- a) a scrutinio segreto;
- b) per appello nominale;
- c) per alzata di mano e controprova.

2. Il voto avviene, di regola, per alzata di mano e controprova.

3. Il voto segreto è prescritto per le elezioni alle cariche sociali e per argomenti che richiedano, per la particolare natura, tale sistema. Si vota per alzata di mano, mediante voto espresso e controprova, in tutti gli altri casi, salvo che vi sia un unico candidato da votare per le cariche sociali, nel qual caso il voto avverrà per alzata di mano, o almeno il venti per cento dei delegati aventi diritto al voto richiedano il voto per alzata di mano.

4. Si vota per appello nominale quando la votazione per alzata di mano non permetta di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta da parte di almeno il venti per cento dei delegati aventi diritto al voto.

5. Avverso la validità dell'assemblea è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nei termini e con le modalità di cui al Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 16 - CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente Nazionale e da dieci membri, tutti eletti dall'Assemblea Nazionale tra i propri delegati. Dei dieci componenti tre Consiglieri devono essere eletti in

qualità di rappresentanti, rispettivamente, uno del Nord, uno del Centro, ed uno del Sud e delle Isole.

2. Il Consiglio Nazionale elegge al suo interno due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, ed il Tesoriere.

3. Su proposta del Presidente, il Consiglio Nazionale nomina il Segretario generale, che può essere scelto al di fuori del Consiglio e, pertanto, in tale ipotesi partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

4. Il Consiglio Nazionale dura in carica cinque anni.

5. In caso di dimissioni, decadenza o nell'ipotesi in cui, per un qualsiasi motivo, vengano meno componenti del Consiglio Nazionale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, subentrerà il primo dei non eletti e resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso. Nel caso di mancanza di non eletti che possano subentrare ovvero nel caso di mancata loro accettazione della carica, il Consiglio Nazionale rimarrà ugualmente in carica senza il Consigliere venuto meno.

6. Qualora sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente convocata e celebrata un'assemblea straordinaria entro 60 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno. È convocato dal Presidente Nazionale quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

2. Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipa senza diritto di voto il Segretario generale qualora non sia consigliere e l'Assistente Spirituale nazionale. Ugualmente, mediante invito, anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il Presidente può, inoltre, invitare, per particolari argomenti, altri soci o loro delegati ovvero i Presidenti dei Comitati Zonali e Regionali, senza diritto di voto.

4. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto, tra i quali il Presidente o chi lo sostituisce.

5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

6. Il voto non è delegabile.

ART. 18 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale è l'organo direttivo dell'Associazione. È responsabile della gestione dell'Associazione, dà attuazione alle delibere dell'Assemblea Nazionale e predispone i necessari strumenti per l'attuazione delle linee programmatiche espresse dalla stessa, cura e vigila sull'andamento della vita e dell'attività associativa, elabora progetti, proposte e iniziative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio Nazionale:

a) realizza i fini istituzionali ed individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

b) decide se resistere in caso di citazione in giudizio dell'Associazione o di costituirsi parte civile in un procedimento penale;

c) amministra i fondi che sono a disposizione dell'ANSPI e stabilisce le quote sociali;

d) ratifica gli eventuali provvedimenti che sono adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente Nazionale e/o in via d'urgenza dal Consiglio di Presidenza sulle materie di propria competenza, valutando, se del caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;

e) emana le disposizioni di attuazione del tesseraamento e delle affiliazioni;

f) abilita al funzionamento le strutture territoriali, al fine di estendere alle stesse i riconoscimenti nazionali;

g) esercita il controllo sulle attività delle strutture territoriali;

h) esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Territoriali per l'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale e per l'elezione dei componenti degli organi elettivi territoriali;

i) provvede allo scioglimento degli organi direttivi elettivi delle strutture territoriali per accertate gravi irregolarità di gestione, ripetute o gravi violazioni dell'ordinamento dell'ANSPI, constatata l'impossibilità di funzionamento. In tale ipotesi nomina un Commissario il quale, nell'arco dei 60 giorni della sua nomina provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva, da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi decaduti;

j) emana i Regolamenti riguardanti le attività istituzionali dell'ANSPI e ne cura le eventuali modifiche, sottoponendo però all'approvazione dell'Assemblea Nazionale il Regolamento di attuazione del pre-

sente Statuto e la Carta associativa dei Valori dell'ANSPI;

k) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;

l) delibera la nomina delle cariche non elettive;

m) delibera in merito alla costituzione di speciali Commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni ed il numero dei componenti;

n) indice, salvo i casi statutariamente previsti, l'Assemblea Nazionale e ne determina l'ordine del giorno;

o) nomina i responsabili dei settori di attività;

p) delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione;

q) provvede, infine, a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto.

ART. 19 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'ANSPI ed è convocato dal Presidente Nazionale previa formulazione dell'ordine del giorno.

2. Dura in carica cinque anni ed è composto:

- dal Presidente Nazionale;

- dai due Vicepresidenti;

- dal Tesoriere;

- dal Segretario generale, solo nell'ipotesi in cui lo stesso sia stato scelto tra i componenti del Consiglio Nazionale.

3. Partecipano, senza diritto di voto, l'Assistente Spirituale ed il Segretario generale qualora quest'ultimo non abbia la qualifica di Consigliere.

4. Il Consiglio di Presidenza attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale.

5. Adotta in via d'urgenza, assumendosene la responsabilità, le deliberazioni di stretta competenza del Consiglio, che dovrà comunque ratificarle nella prima riunione successiva.

6. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto a voto, tra i quali il Presidente o chi lo sostituisce.

7. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 20 - PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale tra i propri delegati, ha la legale rappresentanza dell'associazione ed è responsabile, unitamente al Consiglio Nazionale, nei confronti dell'Assemblea Nazionale, del funzionamento e della gestione dell'ANSPI. La stessa persona non può essere

eletta Presidente Nazionale per più di tre mandati consecutivi (il mandato si considera completato quando abbia avuto durata superiore a tre anni) e la candidatura al terzo mandato deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei delegati aventi diritto al voto secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Ai soli effetti del riconoscimento ecclesiale il Presidente Nazionale è confermato dall'Autorità ecclesiale competente, ossia l'Ordinario della Diocesi di Brescia.

2. Può assumere provvedimenti di estrema urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale, da sottoporre, comunque, a ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione utile.

3. Egli inoltre:

- ha la firma sociale che può delegare per atto pubblico ad altri consiglieri dell'associazione;

- convoca e presiede il Consiglio Nazionale ed il Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, salvo i casi statutariamente previsti;

- provvede all'erogazione delle somme destinate alle attività dell'associazione su delibere degli organi competenti;

- predispone annualmente una relazione gestionale sulle attività dell'associazione da sottoporre all'Assemblea Nazionale.

4. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario, ai sensi del Regolamento di attuazione del presente Statuto.

5. Il Presidente Nazionale dura in carica cinque anni.

ART. 21 - DECADENZA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale decade:

- a) per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei suoi componenti;

- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

- c) per decadenza, a qualsiasi causa dovuta, del Presidente;

- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea Nazionale.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma, il Presidente Nazionale o, in

caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente Vicario oppure, in subordine, il Vice Presidente e quindi il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale decade:

a) per dimissioni;

b) per vacanza, a qualsiasi causa dovuta.

4. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente Vicario o, in subordine, il Vice Presidente e quindi il Consigliere più anziano, dovrà entro trenta giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

5. La decadenza del Consiglio Nazionale comporta la decadenza anche del Consiglio di Presidenza.

6. Restano in carica sino al termine naturale di scadenza del mandato solo gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 22 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti funge da Organo di controllo dell'ANSPI ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo settore. Ha la medesima durata e scadenza del Consiglio Nazionale.

2. Esso è composto, nell'osservanza delle disposizioni legislative, dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, da due membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea nazionale tra soggetti anche non tesserati all'ANSPI, purché in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione.

3. Il Presidente del Collegio deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Assemblea Nazionale riconosce al Presidente un compenso per l'attività svolta.

4. I componenti tesserati all'ANSPI devono possedere i requisiti di cui all'art. 9 del presente Statuto.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti, su invito, partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Presidenza Nazionale. Esso partecipa, altresì, alle Assemblee Nazionali.

6. I Revisori dei Conti che senza giustificato motivo non partecipano alle Assemblee o, durante il medesimo esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Collegio decadono dall'incarico.

7. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 23 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. In particolare, il Collegio ha il compito di:

- a) controllare la regolarità e la legittimità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità;
- c) redigere la relazione sul rendiconto annuale;
- d) verificare la corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, dei beni, dei valori e dei titoli di proprietà.

2. Il Collegio deve riunirsi, ogni novanta giorni, su convocazione del proprio Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto su un apposito libro delle adunanze e deliberazioni.

3. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi nazionali dell'ANSPI, previa comunicazione al Presidente Nazionale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico dell'ANSPI, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente dell'ANSPI per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza. Essi possono inoltre chiedere al Consiglio Nazionale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24 - SOSTITUZIONI NELL'AMBITO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, compreso il Presidente, per le relative sostituzioni e l'integrazione dei componenti, si ap-

plicano le disposizioni del Codice Civile.

2. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, il Collegio sarà integrato alla prima Assemblea utile. Qualora detta assemblea non fosse prevista a breve e qualora risultasse compromessa la funzionalità dell'organo, si provvederà a convocare e celebrare l'Assemblea Nazionale Straordinaria nel termine massimo di 60 giorni, per l'elezione del numero dei componenti effettivi o supplenti cessati.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo ed in quelli che precedono, si fa rinvio alle richiamate disposizioni del Codice Civile.

ART. 25 - L'ASSISTENTE SPIRITUALE

1. L'Assistente Spirituale nazionale, segno della comunione tra l'Associazione e la Chiesa Italiana, scelto dal Consiglio Nazionale dell'ANSPI, è confermato per la durata di quattro anni dall'autorità ecclesiastica competente per non più di due mandati.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, portando il contributo del suo servizio ministeriale alle linee programmatiche dell'ANSPI ed alle principali attività dell'Associazione.

3. L'Assistente Spirituale contribuisce all'elaborazione ed alla realizzazione dei progetti formativi dell'Associazione e coordina l'azione degli Assistenti Spiritualisti Regionali e Zonali.

ART. 26 - VIGILANZA E COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. L'ANSPI, quale associazione privata di fedeli, sottostà alla vigilanza della competente autorità ecclesiastica (can. 305), la quale può liberamente vigilare sull'integrità della fede e dei costumi, anche in merito a tutte le attività, procedure e deliberazioni prese dalla stessa ANSPI sia nazionale che regionale, che zonale o locale. Alla medesima autorità compete dare istruzioni perché si evitino dispersioni di forze (can. 323).

2. Con il venir meno dei requisiti per l'ottenimento della funzionalità, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. i) del presente Statuto, il Consiglio Nazionale provvede allo scioglimento degli organi elettivi delle strutture territoriali e nomina un Commissario.

3. Contro tale deliberazione gli organi dichiarati decaduti possono ricorrere, entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione, al Presidente del Collegio dei Proviviri, il quale pronuncerà entro i successivi dieci giorni una risposta definitiva ed inoppugnabile.

4. Il Commissario, nei novanta giorni successivi alla sua nomina, venendo meno i termini del possibile ricorso, provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva, da tenersi nei trenta giorni successivi, allo scopo di ricostituire gli organi dichiarati decaduti e ripristinare il regolare funzionamento delle strutture territoriali.

TITOLO VI - ORGANI DI GIUSTIZIA ASSOCIATIVA

ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, essa sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

ART. 28 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo che ha il compito di garantire e salvaguardare i rapporti all'interno dell'Associazione. Esso dura in carica cinque anni e l'incarico è rinnovabile per non più di un quinquennio.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale. I membri effettivi, alla prima riunione, eleggono nel proprio ambito il Presidente del Collegio.

3. Il Collegio nazionale dei Probiviri è l'organo di giustizia ordinario dell'associazione e interviene a dirimere qualsiasi tipo di controversia che si possa instaurare tra le parti costituenti la struttura dell'associazione e tra questi e gli organi associativi.

4. Il Collegio nazionale dei Probiviri tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

TITOLO VII - ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI

ART. 29 - SETTORI DI ATTIVITA'

1. Il Consiglio Nazionale potrà definire con delibera particolari Settori di attività in attuazione delle linee programmatiche espresse dall'Assemblea Nazionale.

2. Per ogni settore il Consiglio Nazionale provvederà alla nomina di un responsabile, determinandone compiti e durata del mandato; in ogni caso il mandato cessa con la decadenza del Consiglio Nazionale.

ART. 30 - CONSULTE - CONFERENZE - COMMISSIONI

1. Allo scopo di promuovere, armonizzare e raggiungere obiettivi particolari di vita associativa, il Consiglio Nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto può istituire:

- Consulte: organismi consultivi di categorie particolari o su aspetti particolari;
- Conferenze: organismi di confronto, approfondimento e raccordo di particolari ruoli;
- Commissioni: organismi di ricerca, verifica ed organizzazione di aree e problemi particolari.

2. Tali organismi opereranno secondo il mandato loro affidato dal Consiglio Nazionale, come da delibera di nomina.

TITOLO VIII - ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 31 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE ASSOCIATIVA DELL'ANSPI

1. L'organizzazione dell'ANSPI si ispira ai principi della sussidiarietà e del decentramento territoriale.

2. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi ed il collegamento delle attività territoriali sono condizioni fondamentali per lo sviluppo dell'ANSPI.

3. L'ANSPI, quale rete associativa nazionale di circoli ed oratori che si riconoscono nei medesimi principi e valori fondativi, si articola nei seguenti livelli territoriali: nazionale, regionale e zonale.

4. Il livello nazionale è costituito dall'Associazione Nazionale San Paolo Italia APS ETS, regolata dalle disposizioni del presente Statuto. Essa si compone degli oratori o circoli ANSPI che, riconoscendosi nei suoi principi e valori fondativi, decidono di affiliarsi ad essa in conformità alle disposizioni del presente Statuto. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ANSPI, mantenendo tuttavia l'oratorio o circolo la propria autonomia giuridica, organizzativa, contabile e patrimoniale rispetto all'ANSPI Nazionale, che pertanto non assume alcuna responsabilità, né diretta né indiretta, rispetto alle obbligazioni inadempite e alle responsabilità assunte dall'oratorio o dal circolo affiliato.

5. I livelli regionale e zonale sono rispettivamente costituiti dai Comitati Regionali ANSPI e dai Comitati Zonali ANSPI, i quali, pur possedendo propria autonomia giuridica, patrimoniale e finanzia-

ria e rispondendo ciascuno con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, costituiscono le strutture territoriali dell'ANSPI Nazionale. Dei Comitati Regionali e Zonali fanno parte di diritto, rispettivamente, i Comitati Zonali e gli oratori/circoli affiliati all'ANSPI Nazionale. I Comitati Regionali e Zonali ANSPI si costituiscono in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, di promozione sociale, adottando lo statuto-tipo per ciascuno di essi predisposto dall'Associazione Nazionale sulla base delle disposizioni del presente Statuto. Possono quindi chiedere ai rispettivi ordinari di essere costituite come associazioni private di fedeli.

6. I Comitati Regionali e Zonali/Provinciali sono in rapporto di dipendenza funzionale nei confronti dell'Associazione Nazionale. Pertanto, nei casi previsti dal presente Statuto, il Consiglio Nazionale provvederà alla nomina di un "Commissario", con il compito di coordinare le attività istituzionali in loco, fino alla ricostituzione degli organi direttivi del Comitato.

ART. 32 - COMITATO REGIONALE

1. I Comitati Regionali ANSPI sono costituiti in tutte le Regioni in presenza di almeno tre Comitati zonali.

2. Coincidono territorialmente con la Regione Civile di appartenenza. Le modalità di individuazione sono precisate nel Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale ANSPI.

3. Sono organi del Comitato Regionale:

- l'Assemblea Regionale;
- il Consiglio Direttivo Regionale;
- il Presidente Regionale;
- l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

4. I Comitati Regionali, attraverso i rispettivi organi, organizzano e gestiscono nel territorio di competenza le attività di livello regionale, anche in collaborazione con le altre strutture territoriali dell'Associazione.

ART. 33 - ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita da delegati eletti nelle Assemblee Zonali. Ciascun Comitato Zonale partecipa all'Assemblea Regionale con un delegato nella persona del suo Presidente *pro tempore* nonché con un delegato aggiuntivo per ogni 20 (venti) soci con diritto di voto, sino ad un massimo di quattro delegati aggiuntivi. Questi ultimi delegati aggiuntivi sono eletti annualmente con le medesime

modalità di nomina del Presidente del Comitato Regionale.

2. In via ordinaria l'Assemblea Regionale viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, dal Presidente Regionale a seguito di deliberazione del Consiglio Regionale.

3. In via straordinaria essa deve essere obbligatoriamente convocata entro trenta giorni e celebrata nei successivi trenta, a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto al voto o da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.

4. L'Assemblea ordinaria:

a) elegge ogni quattro anni, entro il 30 aprile, il Presidente Regionale ed i componenti del Consiglio Direttivo Regionale;

b) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo Regionale;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività del Comitato Regionale e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;

d) nomina e revoca, quando sia per legge obbligatorio, l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dal Comitato Regionale;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dallo statuto e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. L'assemblea straordinaria:

a) elegge, nelle ipotesi di vacanza previste dallo statuto, verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo Regionale ed il suo Presidente;

b) delibera sulle proposte di modifica dello statuto, nonché sulla trasformazione, fusione o scissione del Comitato Regionale;

c) delibera sullo scioglimento del Comitato Regionale e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo;

d) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dallo statuto e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Nelle Assemblee Regionali non sono ammesse deleghe di voto.

7. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Direttivo Regionale ed è costituita da un Presidente, da almeno due componenti effettivi, due supplenti e da un Segretario scelti tra tesserati dell'ANSPI che non sono candidati.

8. L'Assemblea Regionale elegge la Commissione Scrutinio, composta da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente, scelti tra i tesserati all'ANSPI che non siano componenti del Consiglio Direttivo Regionale e non siano candidati alle cariche elettive.

9. Le modalità di funzionamento delle Commissioni di cui ai precedenti commi 7 ed 8 sono demandate al Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale ANSPI.

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili in via analogica, nonché alle norme del Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale ANSPI.

ART. 34 - CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Regionale, organo di gestione del Comitato Regionale, è eletto dall'Assemblea Regionale per la durata di quattro anni, salvi i casi di decadenza anticipata statutariamente previsti, ed è costituito dal Presidente che lo presiede e da:

a) un minimo di 4 membri se il numero dei Comitati Zonali presenti sul territorio della Regione è pari o inferiore a 5;

b) un minimo di 6 membri se il numero dei Comitati Zonali presenti sul territorio della Regione va da 6 a 9;

c) un minimo di 8 membri se il numero dei Comitati zonali presenti sul territorio della Regione è pari o superiore a 10.

2. Nel corso della prima riunione utile elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo Regionale, in generale, assolve i seguenti compiti:

a) la richiesta annuale di partecipazione ai riconoscimenti nazionali dell'ANSPI secondo la procedura prevista;

b) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea di un bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

c) la presentazione di un piano programmatico e fi-

nanziario preventivo relativo alla attività da svolgersi nel nuovo anno sociale e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;

d) l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;

e) l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;

f) l'applicazione delle norme e disposizioni emanate dagli organi nazionali dell'ANSPI, di cui ha la rappresentanza nell'ambito del territorio in cui opera;

g) la fissazione delle quote sociali annuali di competenza regionale;

h) la proposta di modifica dello Statuto e la proposta, l'emanazione e la modifica dei regolamenti sociali;

i) l'amministrazione dei fondi a disposizione del Comitato Regionale;

l) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

m) il curare e mantenere i rapporti con la Regione, con gli enti locali e con tutti gli altri enti ed istituzioni a carattere regionale;

n) l'elaborazione di progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari di altri enti pubblici e di soggetti privati;

o) la facoltà di nominare, tra i tesserati dell'ANSPI, soggetti esterni all'ambito consigliare, incaricati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo Regionale;

p) il coordinamento regionale delle attività formative, culturali, sportive, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona, che ritiene utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio Regionale è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

6. Il voto non è delegabile.

7. Per le ipotesi di decadenza e per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono in via analogica, in quanto applicabili, le disposizioni re-

lative al Consiglio Nazionale.

ART. 35 - PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e dura in carica quattro anni, salvo i casi di decadenza anticipata statutariamente previsti. Ai soli effetti del riconoscimento ecclesiale il Presidente Regionale è confermato dall'Autorità ecclesiale competente, ossia la Conferenza Episcopale Regionale.
2. Ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.
3. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.
4. Convoca e presiede, se lo statuto non dispone diversamente, le riunioni del Consiglio Regionale e convoca l'Assemblea Zonale ordinaria e straordinaria nei casi previsti dallo statuto.
5. Predispose annualmente una relazione gestionale sulle attività del Comitato Regionale da sottoporre all'Assemblea Regionale.
6. Provvede all'erogazione delle somme destinate all'attività del Comitato Regionale, su deliberazione dei competenti organi.
7. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Regionale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono in via analogica, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Nazionale dell'ANSPI.

ART. 36 - COMITATO ZONALE/PROVINCIALE

1. I Comitati Zonali sono costituiti in presenza di almeno quattro oratori/circoli affiliati all'ANSPI con diritto di voto.
2. Ciascun Comitato Zonale coincide territorialmente, di norma, con la Diocesi di appartenenza. Nelle province dove hanno sede diversi Comitati Zonali, la rappresentanza dell'ANSPI presso gli organismi pubblici e privati è esercitata, per conto di tutti i Comitati operanti nella provincia, da uno dei presidenti il cui Comitato Zonale assume la funzionalità di Comitato Zonale/Provinciale. Le modalità di sua individuazione sono precisate nel Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale ANSPI.
3. Sono organi del Comitato Zonale:
 - l'Assemblea Zonale;
 - il Consiglio Direttivo Zonale;
 - il Presidente Zonale;
 - l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

4. I Comitati Zonali, attraverso i propri organi, organizzano e gestiscono nel territorio di competenza le attività di livello zonale, anche in collaborazione con le altre strutture territoriali dell'Associazione Nazionale.

ART. 37 - ASSEMBLEA ZONALE

1. L'Assemblea Zonale è costituita da tutti gli oratori/circoli affiliati, ciascuno rappresentato dal proprio Presidente pro tempore oppure da altro delegato maggiore di età, in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

2. In via ordinaria l'Assemblea Zonale viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, dal Presidente Zonale a seguito di deliberazione del Consiglio Zonale.

3. In via straordinaria essa deve essere obbligatoriamente convocata entro trenta giorni e celebrata nei successivi trenta, a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto o da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo Zonale.

4. L'Assemblea ordinaria:

a) elegge ogni quattro anni, entro il 30 aprile, il Presidente Zonale ed i componenti del Consiglio Direttivo Zonale;

b) elegge ogni anno, essendo in possesso dei requisiti richiesti e nel numero indicato nei relativi statuti, i propri delegati alle assemblee dell'ANSPI Nazionale e dell'ANSPI Regionale;

c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo Zonale;

d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività del Comitato Zonale e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;

e) nomina e revoca, quando sia obbligatorio per legge, l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) individua, su proposta del Consiglio Direttivo Zonale, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dal Comitato Zonale;

h) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dallo statuto e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. L'assemblea straordinaria:

- a) elegge, nelle ipotesi di vacanza previste dallo statuto, verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello statuto, nonché sulla trasformazione, fusione o scissione del Comitato Zonale;
- c) delibera sullo scioglimento del Comitato Zonale e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo;
- d) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dallo statuto e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Nelle Assemblee Zonali non sono ammesse deleghe di voto.

7. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Direttivo Zonale ed è costituita da un Presidente, da almeno due componenti effettivi, due supplenti e da un Segretario scelti tra tesserati dell'ANSPI che non sono candidati.

8. L'Assemblea Zonale elegge la Commissione Scrutinio, composta da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente, scelti tra i tesserati all'ANSPI che non siano componenti del Consiglio Direttivo Zonale e non siano candidati alle cariche elettive.

9. Le modalità di funzionamento delle Commissioni previste ai commi 7 ed 8 del presente articolo sono demandate al Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale ANSPI.

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili in via analogica, nonché alle norme del Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale ANSPI.

ART. 38 - CONSIGLIO DIRETTIVO ZONALE

1. Il Consiglio Direttivo Zonale, organo di gestione del Comitato Zonale, è eletto dall'Assemblea Zonale per la durata di quattro anni, salvi i casi di decadenza anticipata statutariamente previsti, ed è costituito dal Presidente che lo presiede e da:

- a) un minimo di 4 membri se il numero degli oratori/circoli soci con diritto di voto è pari o inferiore a 10;
- b) un minimo di 6 membri se il numero degli oratori/circoli soci con diritto di voto va da 11 a 50;
- c) un minimo di 8 membri se il numero degli oratori/circoli soci con diritto di voto è superiore a 50.

2. Nel corso della prima riunione utile elegge al

suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Consiglio Zonale, in generale, assolve i seguenti compiti:

a) la richiesta annuale di partecipazione ai riconoscimenti nazionali dell'ANSPI secondo la procedura prevista;

b) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea Zonale di un bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

c) la presentazione di un piano programmatico e finanziario preventivo relativo alla attività da svolgersi nel nuovo anno sociale e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Zonale;

d) l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea Zonale;

e) l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;

f) l'applicazione delle norme e disposizioni emanate dagli organi nazionali e regionali dell'ANSPI, di cui ha la rappresentanza nell'ambito del territorio in cui opera;

g) la fissazione delle quote sociali annuali di competenza zonale;

h) la proposta di modifica dello Statuto e la proposta e l'emanazione e la modifica dei regolamenti sociali;

i) l'amministrazione dei fondi a disposizione del Comitato Zonale;

l) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

m) la facoltà di nominare tra i tesserati dell'ANSPI, soggetti esterni all'ambito consigliare, incaricati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

n) il coordinamento zonale delle attività formative, culturali, sportive, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona, che ritiene utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà;

o) il sostegno agli oratori ed ai circoli associati nella diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass-mediali, del volontariato e della formazione professionale, rivolgendosi a tutte le fasce di età

in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Zonale/Provinciale è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

6. Il voto non è delegabile.

7. Per le ipotesi di decadenza e per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili in via analogica, le disposizioni relative al Consiglio Nazionale.

ART. 39 - PRESIDENTE ZONALE

1. Il Presidente Zonale è eletto dall'Assemblea Zonale e dura in carica quattro anni, salvo i casi di decadenza anticipata statutariamente previsti. Ai soli effetti del riconoscimento ecclesiale il Presidente Zonale è confermato dall'Autorità ecclesiale competente, ossia l'Ordinario Diocesano.

2. Ha la rappresentanza legale del Comitato Zonale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

3. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

4. Convoca e presiede, se lo statuto non dispone diversamente, le riunioni del Consiglio Zonale e convoca l'Assemblea Zonale ordinaria e straordinaria nei casi previsti dallo statuto.

5. Predispose annualmente una relazione gestionale sulle attività del Comitato Zonale da sottoporre all'Assemblea Zonale.

6. Provvede all'erogazione delle somme destinate all'attività del Comitato Zonale, su deliberazione dei competenti organi.

7. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Zonale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili in via analogica, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Nazionale dell'ANSPI.

TITOLO IX - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 40 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo

svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) contributi dei soci e dei tesserati, degli enti e dei privati, proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
- b) proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, legati, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni, soci e tesserati;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa sul Terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Essi non sono in nessun caso rivalutabili né restituibili ai soci.

ART. 41 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Nazionale ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore ed in conformità ai modelli definiti con decreto ministeriale.

4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro (o alla diversa soglia eventualmente stabilita dalla legge), essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro (o alla diversa soglia eventualmente stabilita dalla legge), essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

6. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno comunque essere depositati ogni anno presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 - SCIoglimento DELL'ANSPI

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea Nazionale secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

3. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad un'altra associazione di promozione sociale o del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge considerando le procedure dei canoni 312 e 320.

ART. 43 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate dal Consiglio Nazionale e dagli affiliati con diritto di voto, con le modalità previste dal presente Statuto.

2. Le proposte formulate dagli affiliati devono pervenire al Consiglio Nazionale almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea straordinaria che su di esse dovrà deliberare.

3. L'ordine del giorno dell'Assemblea, con il testo delle proposte di modifica dello Statuto, deve essere inviato agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 44 - REGOLAMENTI SOCIALI

1. Al Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale ANSPI è demandato il compito di dettare le norme attuative del presente Statuto. Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale ANSPI.

2. Il Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale ANSPI con le relative modifiche e la Carta associativa dei Valori dell'ANSPI sono deliberati ed approvati dall'Assemblea Nazionale ordinaria su proposta del Consiglio Nazionale, gli altri patti e regolamenti invece con delibera del Consiglio Nazionale.

ART. 45 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dal momento del suo deposito nel RUNTS.

F.to Giuseppe Dessì

" Valerio Marchesini